

## **Il fondo di garanzia per le PMI: nuove integrazioni alle modalità di concessione**

a cura di Giuseppe Demauro

Risultano ormai evidenti le continue difficoltà di accesso al credito da parte delle imprese dovute non solo ad una generale situazione di illiquidità che vede le banche “centellinare” le poche risorse a disposizione, ma anche ad un sempre più complesso sistema di garanzie da dover concedere per le linee di credito richieste dalle imprese che permette alle banche di conseguire requisiti patrimoniali ed indici specifici in ottemperanza alle disposizioni contenute nei vari accordi di Basilea.

Non sarà sfuggito a molti come soprattutto in quest’ultimo periodo la richiesta continua di garanzie in fase di erogazione di qualunque linea di credito rende l’accesso delle PMI al credito sempre più difficoltoso; il tutto trova anche la sua spiegazione nella modesta capitalizzazione di tali imprese che induce quindi le banche ad essere molto più selettive nella concessione di quanto richiesto dovendo poi fare i conti con scarse possibilità di recupero lì dove i patrimoni su cui eventualmente rivalersi risultano modesti o addirittura inesistenti.

La sottocapitalizzazione delle PMI risulta un fenomeno atavico nel nostro Paese e, con le recenti disposizioni che permettono anche la costituzione di società di capitali con un solo euro<sup>1</sup>, la richiesta di valide garanzie per il rimborso di quanto accordato dalle banche ricopre un ruolo sempre più importante.

Se si pensa poi al fatto che la possibilità di costituire una Srl semplificata deve avvenire tra soggetti anagraficamente giovani e, quindi, molto più probabilmente aventi un livello patrimoniale più ridotto con conseguenti scarse probabilità di offrire valide garanzie personali (sempre richieste ai soci), si comprende facilmente quali saranno le difficoltà di accesso al credito da parte di queste nuove imprese.

Ricopre quindi maggiore importanza soprattutto nei casi sopra citati, la possibilità di integrare e/o sostituire le garanzie personali ritenute non sufficienti a garantire le linee di credito richieste, con quella offerta dal Fondo di Garanzia riservato solo alle PMI.

---

<sup>1</sup> art. 2463 bis del codice civile, introdotto dal D.L. n. 1/2012 (cd. decreto liberalizzazioni)

## **L'istituzione del Fondo**

Il Fondo di Garanzia per le PMI è stato istituito con Legge n. 662/1996, art. 2, comma 100, lettera a) con lo scopo di sostenere lo sviluppo delle Piccole e Medie Imprese Italiane attraverso la concessione di una garanzia pubblica a fronte di finanziamenti erogati dalle banche (ivi inclusi gli investimenti all'estero).

Di fatto l'impresa che necessita di un finanziamento finalizzato all'attività di impresa può chiedere alla banca di garantire l'operazione con la garanzia pubblica; l'attivazione di questa garanzia non presenta alcun rischio per la banca che, in caso di insolvenza dell'impresa, viene risarcita dal Fondo Centrale di Garanzia e in caso di eventuale esaurimento di fondi di quest'ultimo, direttamente dallo Stato.

Come meglio si illustrerà appresso, in alternativa l'impresa può attivare la cosiddetta "controgaranzia" rivolgendosi ad un consorzio di garanzia fidi c.d. Confidi o ad altro fondo di garanzia che provvederanno ad inviare la domanda di controgaranzia al Fondo.

Ne deriva che, rivolgendosi al Fondo centrale di Garanzia l'impresa non riceve un contributo in denaro ma ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive (e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative) sugli importi garantiti dal Fondo, che interviene, secondo i casi fino al 50 al 60 al 70 o all'80% del finanziamento richiesto con un massimo garantibile pari a 1,5 milioni di euro per impresa beneficiaria, innalzabile a 2,5 milioni di euro per alcuni tipi di operazioni finanziarie, come quelle di durata non inferiore a 36 mesi, o quelle relative ad imprese creditrici di Pubbliche amministrazioni.

Appare quindi evidente che il Fondo centrale di garanzia non interviene nel rapporto banca/impresa e quindi nell'ambito delle singole condizioni economiche (tassi di interesse, condizioni di rimborso, eventuale richiesta di garanzie aggiuntive sulla parte non coperta dal Fondo ecc.), lasciando la determinazione di tali aspetti alla libera contrattazione.

## **Soggetti beneficiari e modalità di intervento del Fondo**

Il Fondo di Garanzia trova applicazione per le piccole e medie imprese in possesso dei parametri dimensionali di cui alla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese (decreto MAP del 18 aprile 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005) ed alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003).

Le imprese così inizialmente individuate devono essere:

- valutate “economicamente e finanziariamente sane” mediante appositi modelli, sulla base dei dati di bilancio (o delle dichiarazioni fiscali) degli ultimi due esercizi e della situazione contabile aggiornata a data recente;
- appartenenti a qualsiasi settore (ad eccezione dei settori “sensibili” esclusi dall’UE: settore agricolo primario, trasporti tranne autotrasporto merci c/terzi -, cantieristica navale, industria automobilistica, etc.);
- situate sul territorio nazionale (anche per investimenti all’estero).

Sono inoltre soggetti beneficiari i consorzi e le società consortili, costituiti tra piccole e medie imprese di cui agli articoli 17, 18, 19 e 23 della legge 5.10.91 n. 317 e le società consortili miste di cui all’articolo 27 della medesima legge.

Quanto alle modalità di intervento della garanzia, possiamo individuare tre differenti modalità:

- garanzia diretta, concessa direttamente alle banche ed agli intermediari finanziari (art. 107 D.lgs. 385/93): la garanzia concessa è “a prima richiesta”, esplicita, incondizionata e irrevocabile e copre, nei limiti dell’importo massimo garantito, l’ammontare dell’esposizione dei soggetti finanziatori nei confronti delle PMI;
- controgaranzia su operazioni di garanzia concesse da Confidi ed altri fondi di garanzia (gestiti da banche e intermediari artt.106-107 D.lgs. 385/93);
- cogaranzia, concessa direttamente a favore dei soggetti finanziatori e congiuntamente ai Confidi ed altri fondi di garanzia ovvero a fondi di garanzia istituiti nell’ambito dell’Unione Europea o da essa cofinanziati.

### **Le operazioni ammissibili**

Le operazioni oggetto di intervento del Fondo di Garanzia sono tutte quelle di natura finanziaria purché direttamente finalizzate all’attività d’impresa:

- finanziamenti a medio-lungo termine a fronte di investimenti<sup>2</sup>;
- acquisizione di partecipazioni a fronte di investimenti;
- prestiti partecipativi a fronte di investimenti;
- altre operazioni (breve termine, consolidamento, fideiussioni, finanziamenti a medio-lungo termine per liquidità etc.).

---

<sup>2</sup> Per investimenti si intendono quelli materiali ed immateriali, non di mera sostituzione, da effettuare nel territorio nazionale successivamente alla data di presentazione della richiesta di finanziamento al soggetto finanziatore.

L'importo massimo garantito complessivo per ciascuna impresa beneficiaria, tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate, non può superare l'importo di 1.500.000,00 euro, ovvero di 750.000,00 euro nel caso delle imprese di autotrasporto merci per conto terzi<sup>3</sup>.

### **Il microcredito**

Per microcredito si intendono le operazioni finanziarie di importo ridotto (fino a 100.000 euro) non assistite da altre garanzie (reali, bancarie o assicurative) alle quali l'impresa può essere ammessa se la medesima presenta un utile d'esercizio in almeno uno degli ultimi due esercizi e non presenta una perdita nell'ultimo esercizio superiore al 10% del fatturato.

E' inoltre prevista una maggiorazione dell'importo base (che è pari a 20.000 euro) secondo determinati parametri di seguito elencati:

- anzianità dell'impresa (+ 5% dell'importo base per ogni anno di attività dell'impresa con un limite di 20.000,00 Euro);
- numero "addetti" dell'impresa (+25% dell'importo base per ogni addetto con un limite di 20.000,00 Euro);
- nel caso di finanziamento a fronte di investimenti in beni ammortizzabili così come rilevati da documenti fiscalmente validi (+20% del valore dei beni con un limite di 30.000,00 Euro);
- nel caso di investimenti da effettuare successivamente alla data di richiesta del finanziamento, la valutazione sarà basata sui preventivi nella misura percentuale del 10% del valore dei beni, con un limite di 20.000,00 Euro;
- crescita del fatturato almeno del 5% nell'ultimo esercizio così come rilevato dalle dichiarazioni fiscali o dai bilanci (+ 50% dell'importo base), oppure crescita del fatturato almeno del 10% nell'ultimo esercizio così come rilevato dalle dichiarazioni fiscali o dai bilanci (+ 100% dell'importo base);
- immobile aziendale:
  - di proprietà dell'impresa (+ 200% dell'importo base);
  - acquisito con contratto di leasing (+ 200% dell'importo base);
  - con contratto di locazione di durata residua non inferiore alla durata del finanziamento (+ 50% dell'importo base).

### **Recenti integrazioni alle modalità di concessione**

Con decreto interministeriale del 26 giugno 2012 alcune modalità operative del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese sono state modificate.

---

<sup>3</sup>cod. ISTAT 1991 60.25

Il decreto, adottato dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (G.U. n. 193 del 20 agosto 2012), in attuazione delle leggi n.214/11 e 106/2011, in relazione alle diverse tipologie di operazioni finanziarie, individua:

- la misura della copertura degli interventi di garanzia;
- la misura della copertura massima delle perdite;
- l'importo massimo garantito per singola impresa;
- la misura delle commissioni per l'accesso alla garanzia;
- la misura minima dell'accantonamento da operare, a titolo di coefficiente di rischio, per ogni operazione finanziaria ammessa alla garanzia del Fondo.

Tra le disposizioni del decreto del 26 giugno, si evidenzia l'indicazione che la garanzia diretta del Fondo è concessa fino alla misura massima dell'80% dell'ammontare delle operazioni finanziarie, per i soggetti beneficiari espressamente indicati:

- ubicati nelle regioni del Mezzogiorno;
- imprese femminili;
- piccole imprese dell'indotto di imprese in amministrazione straordinaria relativamente alle operazioni di durata non inferiore a 5 anni dirette alla rinegoziazione e al consolidamento dei debiti nei confronti del sistema bancario nonché a fornire alle medesime imprese la liquidità necessaria per il regolare assolvimento degli obblighi tributari e contributivi.

La garanzia diretta del Fondo copre fino al 70% dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora, del soggetto richiedente nei confronti del soggetto beneficiario.

Per le operazioni di consolidamento di passività a breve termine accordate dal medesimo soggetto finanziatore che ha erogato al soggetto beneficiario i prestiti oggetto di consolidamento, ovvero da un soggetto finanziatore appartenente al medesimo gruppo bancario, la garanzia diretta del Fondo, su tutto il territorio nazionale, è concessa fino alla misura massima del 30% dell'ammontare dell'operazione finanziaria.

Sono ammesse alla garanzia diretta del Fondo le operazioni di acquisizione di partecipazioni di minoranza in piccole e medie imprese, realizzate attraverso aumenti di capitale sociale, se compiute dai fondi comuni di investimento mobiliari chiusi per il tramite delle società di gestione del risparmio e delle società di gestione.

Per tali operazioni (comma 1) la garanzia diretta del Fondo è concessa fino alla misura massima del 50%; essa copre fino al 50% della differenza tra i prezzi di acquisto e di cessione delle azioni o quote dell'impresa partecipata, come risultanti dagli atti di compravendita e/o di sottoscrizione.

Nei casi di liquidazione volontaria o concorsuale dell'impresa partecipata, per la determinazione del valore ipotetico di realizzo delle quote o azioni, deve essere prodotta una perizia giurata contenente una valutazione periziale della partecipazione, effettuata da un perito iscritto all'albo dei consulenti tecnici di ufficio, i cui oneri sono a carico dei soggetti richiedenti.

La garanzia diretta del Fondo è concessa fino alla misura massima del 70% dell'ammontare delle operazioni finanziarie di anticipazione del credito senza cessione dello stesso, accordate ai soggetti beneficiari ubicati su tutto il territorio nazionale che vantano crediti nei confronti di Pubbliche Amministrazioni; ai fini dell'ammissione alla garanzia del Fondo, tali crediti devono essere certificati dall'Amministrazione debitrice, sia nell'ammontare, sia nella loro certezza che nella esigibilità e liquidità.

Per le operazioni finanziarie diverse dalle precedenti (articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del decreto ministeriale del 26 giugno 2012) comunque finalizzate all'attività di impresa, concesse ai soggetti beneficiari ubicati su tutto il territorio nazionale, la garanzia diretta del Fondo è concessa fino alla misura massima del 60% dell'ammontare dell'operazione finanziaria.

Per l'ammissione alla garanzia non è dovuto il versamento di alcuna commissione al Fondo relativamente alle operazioni finanziarie (diverse da quelle di cui agli articoli 6 e 7) riferite a:

- soggetti beneficiari ubicati nelle regioni del Mezzogiorno;
- imprese femminili;
- piccole imprese dell'indotto di imprese in amministrazione straordinaria, relativamente alle operazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera c);
- micro, piccole e medie imprese che hanno sottoscritto un contratto di rete;
- imprese sociali;
- soggetti beneficiari operanti nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi.

Negli altri casi (non previsti dal comma 1), il soggetto richiedente versa al Fondo, a pena di decadenza della garanzia, una commissione espressa in termini di percentuale, applicata a tantum all'importo garantito dal Fondo e variabile in funzione della tipologia di operazione finanziaria garantita e della dimensione del soggetto beneficiario, la cui misura è di seguito riportata:

**GARANZIA DIRETTA**

	Centro-Nord			Mezzogiorno		
	Micro impresa	Piccola Impresa	Media impresa e consorzio	Micro impresa	Piccola Impresa	Media impresa e consorzio
Operazioni di consolidamento di passività a breve termine	3%	3%	3%	3%	3%	3%
Operazioni sul capitale di rischio	1%	1%	1%	1%	1%	1%
- anno di ammissione al fondo						
- anni successivi						
- fino al 5°	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%
- successivo al 5°	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
Operazioni finanziarie diverse da quelle di cui agli art. 6 e 7	0,25%	0,50%	1%			

**CONTROGARANZIA**

	Centro-Nord			Mezzogiorno		
	Micro impresa	Piccola Impresa	Media impresa e consorzio	Micro impresa	Piccola Impresa	Media impresa e consorzio
Operazioni di consolidamento di passività a breve termine	2%	2%	2%	2%	2%	2%
Operazioni sul capitale di rischio	1%	1%	1%	1%	1%	1%
- anno di ammissione al fondo						
- anni successivi						
- fino al 5°	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%
- successivo al 5°	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
Operazioni finanziarie diverse da quelle di cui agli art. 6 e 7	0,25%	0,50%	1%			

22 settembre 2012

Demauro Giuseppe